### CXXXII. SEDUTA

### SABATO 18 DICEMBRE 1948

(Seduta antimeridiana)

#### Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

	Zoli										$\boldsymbol{P}$	ag.		46	77,	4683
	Jannu	ZZI												46	78,	4679
	Томмя	SINI	•		•	٠	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	4683
Interrogazioni:																
	(Annunzi	o) .														4686
(Annunzio e svolgimento):																
	PERSIC	ю.														$\boldsymbol{4662}$
	GRASS	i, <i>Mi</i>	iist	ro	di	gr	az	ia	e	gi	ust	izi	a			4662
	(Per lo sy	olgin	en	to	di	):										
	TERRA	CINI														4662
	SCELBA	A, Mi	rist	ro	de	ll'i	nt	eri	io							4662
Proposta di legge di iniziativa parlamentare																
(	Presentazi	one)		•			•									4670

La seduta è aperta alle ore 10.

LEPORE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Bertone per giorni 1, Braccesi per giorni 3, Caso per giorni 6, Marconcini per giorni 1, Medici per giorni 5, Pasquini per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

ANNO 1948 - CXXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

## Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta di ieri ha esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

« Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate domenicali a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale"» (155);

« Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive » (156).

La stessa Commissione ha anche esaminato ed approvato il disegno di legge, di iniziativa dei deputati Petrilli ed altri:

« Miglioramenti provvisori ai pensionati civili e militari dello Stato » (199).

Coordinamento e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento delle modificazioni al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Merlin.

MERLIN UMBERTO, relatore. Il testo naturalmente rimane conforme alle delibere del Senato. È stata apportata soltanto qualche leggera modificazione di forma.

L'articolo 1 resta invariato.

L'articolo 2 è così formulato: «L'articolo 18 del Testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione il luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, all'ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocati cittadini di più comuni della stessa provincia, l'avviso deve essere dato nello stesso termine al Questore.

« Quando si tratta di riunioni limitate al comune, e per ragioni di urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può, a richiesta dei promotori, abbreviare i termini. Se alla riunione sono convocati cittadini di comuni appartenenti a più provincie, l'avviso deve essere dato almeno 8 giorni prima al Questore della provincia nella quale ha luogo la riunione.

« Con provvedimento motivato, da notificare a chi ha dato il preavviso, il Questore o il dirigente dell'ufficio locale di pubblica sicurezza può, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato preavviso o nostante il divieto o senza osservare le prescrizioni, di cui al secondo comma del presente articolo, stabilite dall'autorità, può esserne ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni che abbiano luogo nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino a 6 mesi ».

TERRACINI. Domando la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Dichiaro che l'articolo 2 ha la mia approvazione, ma che il penultimo comma non riceve il mio voto. Riconfermo così quello che già dissi ieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo definitivo coordinato e già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN UMBERTO, relatore:

#### Art. 3.

L'autorità di pubblica sicurezza può diffidare gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non infe-

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

riore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere.

A coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente, l'autorità di pubblica sicurezza ingiunge di cambiare condotta di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 4. Alla denuncia provvede il questore; essa deve essere motivata.

Qualora, nei casi indicati nel primo comma, si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il questore può invitarle a trasferirsi, entro un congruo temine, nel luogo di residenza e, ove necessario per la tutela della sicurezza pubblica, può disporne il rimpatro con foglio di via obbligatorio e, in caso di inadempimento, per traduzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo definitivo così coordinato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN UMBERTO, relatore:

#### Art. 4.

Alle persone indicate nell'articolo precedente che risultino socialmente pericolose possono essere applicate, anche congiuntamente, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, le misure di sicurezza previste ai nn. 1, 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 215 del codice penale.

Le predette misure di sicurezza sono promosse dal pubblico ministero ed applicate dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la persona denunciata.

Il Presidente del tribunale può, per'gli accertamenti da compiere fuori del comune in cui ha sede il tribunale, delegare il pretore del luogo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo definito così coordinato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

MERLIN UMBERTO, relatore:

#### Art. 5.

Prima di provvedere, il Presidente del tribunale ordina la comparizione del denunciato. L'ordine di comparizione deve contenere gli elementi essenziali della denuncia e fissare il termine che non può essere inferiore a cinque giorni, e per il quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 180, 181, 182, e 183 del Codice di procedura penale.

Qui sono stato costretto ad apportare una leggera variante che interpreta del resto il pensiero del Senato. Citando questi articoli della Procedura penale, mancava il termine iniziale, poichè questi articoli regolanti norme fondamentali sulla decorrenza dei termini, fissano un prolungamento chilometrico in relazione alle distanze, ma mancava la base. Allora, siccome la proposta del Governo era di dare un termine di tre giorni, e mi pare che l'onorevole Veroni chiedeva cinque giorni ed il. Senato inclinava per questa opinione, ho pregato il Ministro di accettare questa formula per cui si fissa un termine base di cinque giorni, più un prolungamento per le distanze.

L'articolo prosegue: « Il procedimento si svolge in Camera di consiglio e vi interviene il Pubblico ministero. Se il denunciato non si presenta o non giustifica la mancata comparizione, può esserne ordinato l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica o provvedersi in sua assenza. Il denunciato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove ed è assistito da un difensore ».

TERRACINI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Richiamo l'attenzione su questo punto. È obbligatoria l'assistenza del difensore o no? Se non è obbligatoria, sarebbe meglio mettere: « produrre prove ed essere assistito da un difensore »; se l'assistenza del difensore è invece obbligatoria si dovrà dire: « e deve essere assistito da un difensore ».

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Vorrei osservare che come è obbligatoria la presenza del Pubblico ministero,

18 DICEMBRE 1948

così deve essere presente anche il difensore. A mio parere, la formula è già sufficientemente esplicativa.

TERRACINI. Questo significa praticamente, allora, che si ha il difensore di ufficio, ove mancasse quello di fiducia. Perchè non tutti avranno il difensore di fiducia: penso anzi che nel maggior numero dei casi questi disgraziati non avranno avvocato.

PERSICO. Mi sembra che la dizione debba essere « e deve essere assistito ».

MERLIN UMBERTO, relatore. Mi pare che ieri il Senato dimostrasse di volere l'assistenza obbligatoria. Ma mi pare che la dizione « ed è » sia sufficiente ad esprimere il concetto della obbligatorietà della difesa.

SCELBA, Ministro dell'interno. Io posso accettare anche la formula « e deve essere assistito», ma non mi pare che sia felice. Del resto il concetto è chiaro: se non c'è il difensore di parte, deve essere nominato un difensore di ufficio.

MERLIN UMBERTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, relatore. Prego gli onorevoli colleghi di accettare questa formula, con l'intesa che io ritengo e confermo che la assistenza del difensore sia obbligatoria. Altrimenti si cade in altri inconvenienti.

TERRACINI. In un'altra occasione siete stati proprio voi a dire che quello che interessa è la lettera della legge e non ciò che è stato detto al momento della sua approvazione.

Ma dato che è possibile, in questo momento, dire quello che vogliamo esprimere nella legge, diciamolo espressamente. Del resto quali potrebbero mai essere gli inconvenienti accennati dal senatore Merlin?

MERLIN UMBERTO, relatore. Può darsi che uno si scelga un difensore di fiducia e — con tutto il rispetto per gli avvocati — il difensore di fiducia non si presenti. Se nella legge mettiamo la parola « deve essere » sembra che non ci possa essere altro che quel difensore, mentre per la sollecitudine dei processi il Presidente può disporre la nomina del difensore d'ufficio.

TERRACINI. A me pare tutto il contrario: se il difensore di fiducia non si presenta, allora la Commissione sarà obbligata a nomi-

narne uno di ufficio, così come si fa per le cause ordinarie.

Ad ogni modo, se l'onorevole Presidente della Commissione pone la questione di fiducia su questo verbo, non vogliamo certo mettere in pericolo la legge!

Ci stupisce, però, che si voglia discutere tanto su di un verbo, quando si dice insieme che quanto esso vuol significare in realtà è già detto.

MERLIN UMBERTO, relatore. Io sono il più conciliante del mondo, e quindi accetto la dizione « deve essere ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo coordinato già letto e con la modificazione proposta dall'onorevole Terracini ed accettata dalla Commissione. Si dovrà dire « e deve essere » invece di « ed è ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN UMBERTO, relatore:

#### Art. 6.

Il tribunale, se ravvisa le condizioni per la applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4, provvede con decreto motivato, da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza ed all'interessato; altrimenti emette dichiarazione di non luogo a provvedere.

Contro le pronuncie adottate a norma del comma precedente il pubblico ministero e l'interessato possono presentare ricorso, nel termine di dieci giorni, alla Corte d'appello competente per territorio. L'interessato può proporre ricorso anche per mezzo di procuratore speciale o del difensore.

La Corte d'appello decide in Camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e il difensore. Il presidente fissa il giorno per la decisione con decreto da notificarsi all'interessato almeno dieci giorni prima. Se la Corte ritiene necessaria la presenza dell'interessato, ne ordina la comparizione e si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Avverso la décisione della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla data della notifica. La Corte di cassazione decide in Camera di consiglio con

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

decreto motivato, sentiti il pubblico ministero e il difensore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 nel testo definitivo così coordinato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN UMBERTO, relatore:

#### Art. 7.

Su istanza dell'interessato o su proposta del questore od anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria che ha applicata una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4 può revocarla in ogni tempo, quando siano cessate le condizioni di pericolosità per le quali fu applicata, limitare il pericdo della relativa durata e, qualora si tratti di libertà vigilata, modificarne le prescrizioni.

L'autorità di pubblica sicurezza cura l'esecuzione delle misure di sicurezza previste dalla presente legge.

Nel caso di inosservanza delle misure di sicurezza si applicano le disposizioni degli articoli 214, 231 e 233, ultimo comma, del Codice penale.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei Codici penale e di procedura penale in materia di misure di sicurezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 nel testo definitivo così coordinato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN UMBERTO, relatore:

#### Art. 8.

I provvedimenti già adottati a termini delle norme previste dai capi III e V del titolo VI del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno riesaminati d'ufficio dal tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'interessato all'atto dell'applicazione del provvedimento e secondo le norme dettate dalla presente legge. L'interessato può eccitare con sua denuncia l'attività giudiziaria e avvalersi

di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e nominare un difensore.

PERSICO. All'ultimo punto dell'articolo S si potrebbe sostituire il termine « eccitare » con quello di « sollecitare ».

RIZZO. Forse si rende maggiormente la idea, sostituendo il termine « eccitare » con quello di « promuovere ».

SCELBA. Ministro dell'interno. Nello stesso ultimo periodo invece della parola « denuncia » si potrebbe usare l'altra « proposta » o « richiesta » o « istanza ».

MERLIN UMBERTO, relatore. Io ritengo che si possa trovare una soluzione radicale sopprimendo tutto l'ultimo periodo dell'articolo 8, in quanto è implicito che l'interessato provvederà con tutti i mezzi a sua disposizione a sollecitare in suo favore l'attività giudiziaria. E si potrebbero togliere anche le ultime parole del periodo precedente: « e secondo le norme dettate dalla presente legge ».

SCELBA, Ministro dell'interno. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 8 nel testo definitivo così coordinato:

#### Art. 8.

I provvedimenti già adottati a' termini delle norme previste dai capi III e V del titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno riesaminati d'ufficio dal tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'interessato all'atto dell'applicazione del provvedimento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MERLIN UMBERTO, relatore. Ho creduto opportuno aggiungere un articolo che credo incontrerà l'approvazione di tutti:

#### Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Per lo svolgimento di interrogazioni.

TERRACINI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Approfitto della presenza dell'onorevole Ministro dell'interno per chiedere quando ritiene opportuno di rispondere alle interrogazioni, che sono state presentate nella precedente seduta, sopra i tristi incidenti avvenuti ieri in Roma, in occasione della manifestazione dei mutilati.

SCELBA, Ministro dell'interno. Siccome per queste interrogazioni è stata chiesta l'urgenza, penso che potranno essere svolte la settimana entrante insieme alle altre interrogazioni con carattere di urgenza. D'altronde i fatti sono quelli che sono e le versioni sono perfettamente riscontrabili; quindi non mi sembra che ci sia gran fretta.

TERRACINI. L'urgenza non è stata richiesta per la presentazione dei fatti, ma per le considerazioni che se ne potrebbero dedurre. Chiedo quindi se queste interrogazioni non si possano svolgere nella giornata di martedì

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se il Senato è ancora aperto non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora rimane deciso che queste interrogazioni saranno svolte martedì pomeriggio.

TERRACINI. Sono d'accordo, se martedì pomeriggio ci sarà seduta.

#### Annunzio e svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Persico ha presentato con carattere d'urgenza la seguente interrogazione:

« Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia, per sapere perchè non è stato ancora presentato al Parlamento il disegno di legge circa il riordinamento del Tribunale supremo militare, che, secondo dispone l'articolo IV delle disposizioni transitorie della Costituzione, deve essere approvato entro il 31 dicembre del corrente anno ».

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Siccome è presente l'onorevole Ministro di grazia e giustizia desidererei sapere da lui quando potrà rispondere a questa mia interrogazione urgentissima.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Posso assicurare che il disegno di legge è già stato redatto d'accordo fra il Ministero della difesa e quello di grazia e giustizia, che è già passato all'esame del Consiglio dei Ministri e credo sia per essere presentato dal Ministro della difesa alla Camera dei deputati o al Senato in questi giorni, precedenti alla chiusura.

PERSICO. Prendo atto della risposta del Ministro e mi dichiaro soddisfatto.

# Approvazione del disegno di legge « Abrogazione degli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale » (143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: « Abrogazione degli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale».

Prego il senatore segretario di dare lettura dell'articolo unico.

BISORI, segretario:

#### Articolo unico.

Gli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale sono abrogati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Non essendovi oratori iscritti, do facoltà di parlare al relatore senatore Persico.

PERSICO, relatore. Rinuncio alla parola, rimettendomi a quanto ho esposto nella relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per incrementare l'occupapazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori ».

Do lettura dell'articolo 2 nel testo governativo:

#### Art. 2.

Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata Gestione I.N.A.-CASA.

Spetta alla gestione I.N.A.-CASA dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonchè il rilascio di procure generali o speciali.

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-CASA si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato. Il testo dell'articolo 2 proposto dalla minoranza è invece così concepito:

« Per la costruzione degli alloggi prevista dalla presente legge, il Comitato si avvarrà dell'opera di concetto, direzione, sorveglianza e controllo del Ministero dei lavori pubblici, il quale, a sua volta, affiderà, a loro cura e spese, l'esecuzione delle opere ai Comuni, alle Provincie, agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Enti pubblici, nonchè agli Enti morali, Società e Cooperative indicate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, numero 1600, che si propongono di costruire case per i lavoratori, sia per destinarle a locazione, sia per assegnarle con patto di futura vendita e di riscatto.

« Lo stesso Ministero predisporrà i progetti ai quali gli Enti costruttori, nonchè le Società e le Cooperative, dovranno esclusivamente attenersi ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Cerruti di voler illustrare il testo dell'articolo 2 proposto dalla minoranza.

CERRUTI, relatore di minoranza. Con l'articolo 2 del progetto e fatto suo dalmaggioranza della  $10^{a}$ Commisione,  $_{
m si}$ tratta, in sostanza, di istituire detta I. N. A.-CASA. nuova gestione nel nostro emendamento escludiamo invece la istituzione di questa nuova gestione. Bisogna che riflettiate bene prima di prendere un provvedimento di questa natura, poichè la gestione I.N.A.-CASA costerà per lo meno due o tre miliardi ogni anno e per il periodo di sette anni. Poi anche negli anni successivi, in cui tutti gli affitti ed i canoni di rimborso vengono conglobati per nuove costruzioni, continuerà a pesare tale gestione. Ora perchè si deve istituire questa nuova gestione quando invece ci possiamo valere di un organismo già operante come il Ministero dei lavori pubblici e che per giunta non costerà nemmeno un soldo di più? Questa è la questione fondamentale. Perciò, nel nostro progetto, abbiamo senz'altro esclusa l'istituzione di questa nuova gestione I.N.A.-CASA. Si afferma da più parti e con insistenza che il numero degli organismi ed anche dei

18 DICEMBRE 1948

funzionari dello Stato è pletorico. Qui abbiamo un caso in cui potendo valerci di questo Ministero attfezzato e specializzato, saremmo in grado di provvedere a tutte le operazioni incombenti e nel contempo risolvere automaticamente le situazioni che si deprecano, e ravvivare gli eventuali angoli morti facendo nello stesso tempo funzionare a pieno ritmo il personale che si ritiene esuberante. Invece si insiste per istituire un'altra gestione che assorbirà una parte notevole dei fondi che dovrebbero essere destinati alla costruzione delle case. Per queste ragioni fondamentali non intendiamo affatto sia istituita la Gestione I.N.A.-CA-SA, ma valerci degli organismi che già sono funzionanti e che possono svolgere questo compito egregiamente e senza spesa.

PRESIDENTE. La Commissione ha facoltà di esprimere il proprio parere.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Onorevoli colleghi, la Commissione ritiene che debba essere mantenuto il testo già approvato dalla Camera dei deputati. Io già ebbi occasione di spiegare ieri che non si tratta nè di costruire case esclusivamente attraverso l'iniziativa privata, nè di costruirle esclusivamente attraverso lo Stato, ma, con una soluzione nuova e diversa che si fonda sulla solidarietà degli interessati alla ripresa edilizia, per combattere la disoccupazione. Questa impostazione esclude che ci si possa servire soltanto di un'Amministrazione dello Stato, il che implicherebbe doversi adattare anche a tutti quelli che sono i congegni, le regole, le norme — permettetemi di dirlo — gli intralci di carattere amministrativo che sono connessi al procedere delle amministrazioni dello Stato. È necessario, costituendo un fondo a parte, costituire e creare anche qualche cosa, qualche ente, qualche organismo che sia titolare di questo fondo e che possa provvedere, in esecuzione delle deliberazioni del Comitato, a tutti gli adempimenti necessari.

E permettetemi di sottolineare che la costituzione dell'I.N.A.-CASA, con il complesso degli emendamenti, che sono stati suggeriti dalla Commissione, non implica nessuna creazione di carattere burocratico, perchè l'I.N.A.-CASA non dovrà nè costruire le case, nè amministrarle, nè provvedere a compiti che richiedano una

vasta burocrazia: l'I.N.A.-CASA deve essere costituita soprattutto per avere un soggetto di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che sono connesse con la gestione di questo piano.

Per queste ragioni la maggioranza della Commissione insiste perchè sia mantenuto il testo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Domando al Ministro se accetta questo emendamento.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Debbo spiegare che l'adozione del testo della Camera dei deputati da parte del Governo fu facilitata dal fatto che il Governo stesso aveva proposto, nel testo originario, un sistema più snello di quello della ordinaria Amministrazione dei lavori pubblici, e nello stesso tempo un sistema che dovesse essere anche il più economico possibile, in quanto anzichè istituire un ente nuovo, si pensò di usufruire della struttura e della esistenza di un ente come l'I. N. A. Ecco i motivi di economicità e nello stesso tempo di snellezza che hanno consigliato prima il Governo e poi la Camera dei deputati a creare questa gestione speciale, fatti esperti anche da qualche cosa del genere che nella pubblica amministrazione si era già verificato alla istituzione del F.I.M., il quale fu un ente poggiato, per il suo funzionamento, sull'I.M.I. e non invece sull'amministrazione finanziaria dello Stato.

Per queste ragioni pregherei il Senato di accogliere il testo proposto dalla maggioranza che conferma il testo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato proposto dall'onorevole Ricci Federico un emendamento sostitutivo così formulato:

«La gestione finanziaria verrà da ogni Comitato affidata alla locale Cassa di risparmio o ad altro ente bancario od assicurativo approvato dal Comitato centrale di cui in appresso. Il detto ente dovrà corrispondere interessi da convenirsi ed a richiesta dovrà investire il denaro disponibile di proprietà del Comitato in buoni del tesoro ordinari».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Federico.

18 DICEMBRE 1948

RICCI FEDERICO. Questo emendamento da me presentato all'articolo 2 era connesso con l'emendamento proposto all'articolo 1. Essendo questo caduto, cade, di conseguenza, anche quello dell'articolo 2 e perciò non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 2 nel testo della minoranza della Commissione, del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

CERRUTI, relatore di minoranza. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, relatore di minoranza. Dichiaro che noi voteremo contro questo articolo nel testo approvato dalla Camera perchè riteniamo che l'istituzione della Gestione I.N.A.-CA-SA sia del tutto superflua ed, in definitiva, assai onerosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due comma dell'articolo 2 nel testo già letto. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Dai senatori Bosco, Sacco, Riccio, Focaccia, Lanzara e Varriale è stato proposto di aggiungere dopo il secondo comma il seguente capoverso:

« La gestione I.N.A.-CASA è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacco, primo firmatario dell'emendamento.

SACCO. Poche parole per giustificare questa attribuzione di vigilanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A me pare che nel testo di legge il Ministro ed anche il Parlamento siano lasciati un po' troppo da parte. Io penso che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale abbia la responsabilità politica dell'attuazione di questo piano, quindi è giusto che abbia anche l'autorità di sorvegliare, di vigilare, di controllare quello che sarà l'operato dell'I.N.A.-CASA.

E poichè ho la parola mi permetto di dire che all'articolo 4 io proporrò un emendamento sostitutivo al comma secondo, perchè il controllo sulla gestione sia fatto dal Parlamento anzichè dai soliti funzionari cui è attribuita in gran parte la gestione dell'I.N.A.-CASA. E ciò perchè il Parlamento non può derogare e rinunziare a questa sua autorità di controllare questa gestione.

Intanto penso che il Senato possa approvare questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Noi dobbiamo pronunciarci esclusivamente sull'emendamento che si riferisce all'articolo 2. La Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare che la gestione dell'I.N.A.-CASA sia posta sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di esporre il suo parere.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Accetto l'emendamento. È un carico di più: mi dispiace per i miei successori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Bosco, Sacco ed altri di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Pongo ora in votazione gli ultimi tre comma dell'articolo 2 così formulati:

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della gestione I.N.A.-CASA si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro del tesoro insieme con la relazione del Comitato e del collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

Il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato.

Chi li approva è pregato di alzarsi. (Sono approvati).

ANNO 1948 - CXXXII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con l'aggiunta del capoverso illustrato dal senatore Sacco e testè approvato. Chi l'approva è pregati di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alla gestione I.N.A.-CASA è preposto un Consiglio direttivo formato:

- 1) del direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
- 2) di tre rappresentanti dei lavoratori e di un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle Associazioni nazionali delle categorie interessate ai sensi dell'articolo 7;
- 3) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro;
- 4) di un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine stesso.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della gestione I.N.A.-CASA.

È stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3 da parte del relatore di minoranza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti, relatore di minoranza.

CERRUTI, relatore di minoranza. La nostra proposta di soppressione dell'articolo 3 è una conseguenza logica dell'articolo precedente, così come è stato da noi proposto.

Dato che nell'articolo 2 non si parla dell'I.N.A.-CASA, non se ne deve far menzione neppure in questo articolo 3. Prego il signor Presidente di mettere ai voti la nostra proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dalla minoran-

za della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 3 è stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Ricci Federico così formulato:

« I Comitati di cui all'articolo 1 dipenderanno da un Comitato centrale con funzione di ispezione e controllo, come da regolamento da redigere. Il Comitato centrale sarà composto come segue...

«Il Comitato centrale elegge anche fuori del proprio seno il Presidente ecc.».

Poichè il Senato non ha creduto di approvare l'emendamento proposto dal senatore Ricci stesso all'articolo 1, questo emendamento si intende ritirato.

Vi è pure un emendamento degli onorevoli Bosco, Salomone, Lepore, Lamberti, Lanzara e Lovera tendente a sostituire nel primo comma, punto 2), alle parole: « ai sensi dell'articole 7 » le altre: « su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la farà tenendo conto della importanza numerica delle Associazioni stesse ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lovera, firmatario dell'emendamento.

LOVERA. Dichiaro solo che mantengo questo emendamento, perchè gli altri firmatari, che sono assenti, intendono che sia conservato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Rubinacci se la Commissione accetta questo emendamento.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione accetta questo emendamento, che è solo esplicativo di un concetto che è già affermato nell'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta questo emendamento.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Dagli onorevoli Battista, Tommasini, Toselli, Marchini Camia, Focaccia, Farioli e Mi-

18 DICEMBRE 1948

noja è stato proposto di aggiungere, nel primo comma, un punto 5) così formulato:

«5) da un ingegnere e da un architetto designati dall'associazione nazionale di categoria».

BATTISTA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA. Nell'articolo 3 il comitato di Gestione I.N.A.-CASA è formato da alcuni membri tra i quali vi è anche un medico. Quando io nei Consigli vedo dei tecnici, ne sono molto lieto; trovo infatti che anche un medico può stare bene in un comitato di gestione di un istituto che praticamente poi è un istituto immobiliare ma insieme al medico ritengo che sia più utile vi sia anche un ingegnere, perchè effettivamente è la persona più qualificata a far parte di detto comitato. Questa è la ragione del·mio emendamento: comunque mi rimetto alla Commossione e agli onorevoli colleghi. Però tengo a far presente che in un comitato di gestione è più opportuno vedervi un ingegnere al posto di un medico, per la stessa ragione per cui in un ospedale è più necessario un medico che un ingegnere.

MACRELLI. La Commissione non ha niente in contrario.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei dire che, turbata una volta l'armonia, per modo di dire, compromissoria dell'articolo 1 e dell'articolo 3, ne tiriamo le conseguenze. La Camera aveva stabilito di prendere in considerazione i medici, gli architetti, o gli ingegneri, ma per non mettere presenti tutti e due nei due Comitati ha detto: mettiamo uno da una parte e uno dall'altra. Adesso voi avete tolto gli architetti e avete messo gli ingegneri nella prima Commissione; nella seconda lasciateci il medico. Se volete metterci l'ingegnere tutto quel problema di dosatura dei Comitati viene a cadere completamente. Del resto quale è la ragione per la quale non deve restare in questo Comitato un medico e invece deve restarci un ingegnere? È un Comitato ...

RUBINACCI, relatore di maggioranza. È un Comitato finanziario.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. È un Comitato finanziario, d'accordo, ma poichè il medico, per quelle ragioni che vi dicevo, non si era potuto includere nel Comitato centrale, si è detto: mettiamolo qui. L'ingegnere è già rappresentato nel Comitato centrale, non vedo quindi la ragione di metterlo anche in questo Comitato. Pregherei pertanto l'onorevole Battista di ritirare il suo emendamento.

BATTISTA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA. L'onorevole Ministro ha voluto ripetere le stesse considerazioni che ha fatto ieri, quando chiedevo l'aggiunta di un architetto nel Comitato di cui all'articolo 1. Le ragioni esposte riguardano particolarmente la dosatura delle varie rappresentanze. Ora io trovo che l'armonia architettonica di un comitato non viene davvero a soffrire se si aggiunge un ingegnere, e riferendomi alla interruzione che ha fatto l'onorevole Rubinacci, che dice trattasi di un comitato finanziario, più che un comitato tecnico, devo rilevare che in un comitato finanziario ancora meno allora io vedo la necessità di un medico.

Pertanto io faccio presente agli onorevoli colleghi che nell'attuale organizzazione di tutte le società industriali, e di tutte le società immobiliari, gli ingegneri non fanno soltanto progetti e calcoli, ma appunto per la conoscenza specifica che hanno delle cose che hanno progettato e costruito, sono effettivamente i più adatti a controllarne anche la gestione ed a vedere se le spese, che si fanno, sono effettivamente utili. Non è questo un problema bancario: se fosse un problema bancario, di dare o di prendere quattrini, direi anche io che un ingegnere è inutile, ma è un problema di gestione e la gestione deve farla chi si intende della cosa da gestire. Trattandosi di case solo l'ingegnere sa che cosa esse costino per spese di manutenzione e per tutti gli oneri che si riferiscono proprio alla gestione di un immobile.

Quindi sono veramente dolente di non poter accedere al desiderio espresso dall'onorevole Ministro, che io ritiri l'emendamento, ma trovo giustificato nella mia coscienza di dover insistere nell'emendamento così modificato, di

18 DICEMBRE 1948

aggiungere cioè a quel comitato un ingegnere soltanto e non un ingegnere ed un architetto.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei fare notare che il tecnico c'è nella persona del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici. In ogni caso l'onorevole Battista poteva anche tenere presente la pregevole considerazione che ha fatto quando ha proposto di includere un ingegnere nel Comitato centrale; ed allora in quella sede proporre il medico e qui portare l'ingegnere, altrimenti il problema diventa uno e molto semplice, cioè quello di ficcare gli ingegneri dappertutto.

RUGGERI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Battista.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma, punto 5, dell'articolo 3, con la modifica apportata dal presentatore. L'emendamento risulta del seguente tenore: « 5) da un ingegnere designato dalla Associazione nazionale di categoria ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso con l'aggiunta del punto 5) teste approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per la gestione speciale prevista nell'articolo precedente è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro del tesoro e composto:

- 1) di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede;
- 2) di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al V:
- 3) di tre rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge, attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente.

C'è una proposta di soppressione totale di questo articolo da parte della minoranza della Commissione. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza.

CERRUTI, relatore di minoranza. Dato che la nostra proposta di soppressione è una conseguenza di ciò che abbiamo sostenuto precedentemente, rinuncio a svolgerla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 4. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Su questo articolo 4 è stato presentato un emendamento dai senatori Sacco, Jannuzzi, Rosati, Sartori, Lovera e Longoni, tendente a sostituire ai punti 1, 2 e 3 i seguenti: 1) di due senatori, di due deputati eletti dalle rispettive Camere; 2) di un magistrato della Corte dei conti; 3) di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al V; 4) di un rappresentante del Ministero del lavoro che presiederà il collegio.

Ha facoltà di parlare il senatore Sacco, per svolgere questo emendamento.

SACCO. L'aggiunta del rappresentante del Ministero del lavoro è coerente all'emendamento dell'articolo 2 che il Senato ha già approvato. Se il Ministero del lavoro deve esercitare la vigilanza, perchè ha la responsabilità della attuazione del piano, è chiaro che un suo rappresentante — che potrebbe essere il Ministro stesso o il Sottosegretario al Ministero - entri nel collegio di revisione. Si potrà dire che questa revisione è un mandato tecnico che si esercita sulla contabilità da parte di chi ha la responsabilità della gestione e ha il diritto e il dovere di controllare quella contabilità. Ma ho già detto che mi pare che sia necessario reagire un po' contro quel funzionarismo per cui in certi disegni di legge i funzionari controllano i funzionari, ed è stato rilevato non solo in Parlamento, ma anche fuori, l'eccesso di funzionarismo che si ritrova anche in questo disegno di legge. Mi pare che il controllo sulla gestione dell'I.N.A.-CASA possa essere esercitato dal Parlamento, che non può rinunciare alla sua responsabilità di fronte al Paese e quindi neanche a questa funzione che io ritengo necessaria. Non spendo altre parole per sostenere questo emendamento che del resto è approvato, a quanto pare, da larga parte del Senato.

RUGGERI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Volevo chiedere una spiegazione; e cioè in che numero sono previsti i rappresentanti del Parlamento.

PRESIDENTE. Sono previsti due per la Camera e due per il Senato.

RUGGERI. Vorrei chiedere se, per rispetto della minoranza, questa rappresentanza si può portare al numero di tre. In tale caso si eviterebbe che solo la maggioranza facesse parte della rappresentanza e vi potrebbe entrare anche uno della minoranza. Vorrei sapere dall'onorevole Sacco se egli accetta questo emendamento al suo emendamento.

SACCO. Io mi preoccupo solo dell'eccesso del numero; non ho nessuna difficoltà ad accettare, se si ritiene che tre rappresentino meglio la topografia parlamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rubinacci per esprimere il parere della Commissione.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Quello che dirò a nome della Commissione, evidentemente non vuole essere mancanza di riguardo verso il Parlamento; ma a me pare che bisogna tener conto della distinzione delle funzioni. Abbiamo una funzione amministrativa, che deve essere svolta nell'ambito del potere amministrativo; abbiamo una funzione legislativa e una funzione di controllo, che è competenza del Parlamento Il Parlamento eserciterà questa funzione di controllo esaminando il bilancio della Gestione I.N.A.-CASA, che deve essere allegato al rendicento generale dello Stato. A me pare che sarebbe creare confusione tra le funzioni ed i poteri pubblici, introducendo dei rappresentanti del Parlamento nel collegio dei revisori, che deve rimanere un collegio tecnico, puramente amministrativo, salvo, poi, in sede parlamentare, di discutere anche dal punto di vista politico i risultati della gestione.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Mi pare strana questa formulazione teorica che non c'entra affatto, perchè si è domandato solo che abbia adito anche la minoranza nelle rappresentanze.

MACRELLI. Non è in discussione la maggioranza o la minoranza; si discute se fra i revisori dei conti debbono essere nominati dei senatori e dei deputati. Ritengo che i deputati ed i senatori non sono revisori dei conti; debbono controllare in sede opportuna quello che si è fatto, quando saranno presentati i bilanci. Questa è la nostra funzione.

TONELLO. Intendiamoci su quella che è la nostra funzione. Noi dobbiamo controllare qualunque organismo; noi abbiamo diritto di controllare e credo che sia più efficace un controllo diretto nell'amministrazione stessa, che un controllo a posteriori. Del resto è stato domandato che, giacchè sono due i rappresentanti, se ne aggiunga un altro, in maniera che ci sia anche un rappresentante della minoranza. Non so quindi perchè si facciano tante elucubrazioni che non valgono un fico, per impedire che questo si faccia.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Non diciamo due o tre; noi diciamo nessuno.

TONELLO. Se voi non volete nessuno, allora è un'altra questione.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, il senatore Sacco, in questo momento, faceva una osservazione, che cioè l'I.N.A. non presenta un bilancio che possa essere esaminato dal Parlamento. Qui si tratta dell'I.N.A.-CASA: c'è un preciso disposto dell'articolo 2 per cui il bilancio annuale deve essere chiuso e presentato per l'approvazione al Ministro del tesoro. Il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato, ed il Parlamento, nei suoi due rami, ha il dovere e il diritto di intervenire: è allora che si manifesta la funzione altissima della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ma ridurre la nostra funzione proprio alla revisione dei conti, alla materialità tec-

18 DICEMBRE 1948

nica della revisione dei conti, credo che diventi una diminuzione cui noi non ci possiamo nè dobbiamo prestare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro Fanfani, per esprimere il proprio parere.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Presidente della Commissione. Solo per quanto riguarda i rappresentanti designati effettivamente dai Ministeri c'è da tenere presente l'esigenza rilevata dall'onorevole Sacco, che cioè, poichè è stata votata la vigilanza I.N.A.-CASA al Ministero del lavoro, bisogna includere tra i sindaci un rappresentante del Ministero del lavoro che non sia però il Presidente, poichè credo che il Presidente debba essere un rappresentante della Corte dei conti.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Sarei convinto delle ragioni esposte dall'onorevole Presidente della Commissione, qualora si trattasse soltanto di presentare in Parlamento un conto consuntivo, quando cioè le spese siano già state fatte, determinando cosi da parte del Parlamento un controllo « a posteriori », quando ormai le cose saranno andate in modo anche difforme da quello che è il desiderio e l'opinione del Parlamento. Mi pare ad ogni modo che il controllo parlamentare possa essere utile. Mi permetto pertanto di insistere nell'emendamento e chiedo al signor Presidente che, se lo crede opportuno, proceda ad una votazione per divisione. Propongo, cioè, di votare prima l'emendamento completo — e questo sarà ammesso o respinto — e poi l'emendamento dove si aggiunge: « i rappresentanti del Ministero del lavoro». Infatti, in coerenza a quell'emendamento all'articolo 2 che il Senato ha già approvato, mi pare che sia necessario immettere un rappresentante del Ministero del lavoro nell'organo di controllo. Ma visti gli umori del Senato, chiedo che il signor Presidente voglia avere la bontà di mettere in votazione l'emendamento per divisione, separando la prima parte dalla seconda.

PRESIDENTE. I senatori Sacco, Bosco ed altri avendo accettato l'emendamento proposto dal senatore Ruggeri, propongono che del Collegio dei revisori dei conti facciano parte tre senatori e tre deputati eletti dalle rispettive Camere.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Viene ora il punto 1°, che diventa 2°, così formulato: « di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV che lo presiede ».

Il senatore Sacco propone che si dica semplicemente « di un magistrato della Corte dei conti ».

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Faccio osservare che essendo stato approvato l'emendamento dell'onorevole Sacco, col quale si includono nel Collegio dei revisori dei conti i membri del Parlamento, non è più possibile concepire che il magistrato della Corte dei conti presieda il Collegio stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sacco.

(Non è approvato).

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Propongo che per riordinare le idee e meglio concordare il testo dell'articolo, sia sospesa la seduta

PRESIDENTE. In accoglimento della proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sospendo per qualche minuto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12).

# Presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Lamberti ha presentato una proposta di legge recante « Modificazioni alle norme che regolano il collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione media e di istruzione artistica ».

Tale proposta di legge sarà inviata alla Commissione competente.

18 DICEMBRE 1948

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che il punto 1º dell'articolo 4 del testo della Camera, che dice «di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede», assume un particolare significato in relazione a quella parte dell'emendamento del senatore Sacco, che è già stata votata.

Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione insiste perchè sia messo in votazione il testo integrale del punto 1º, e cioè « di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al IV, che lo presiede ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo parere.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Io mantengo il testo del progetto che è stato approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 1 dell'articolo 4.

(E approvato).

Questo numero 1 diventa 2 a seguito della votazione che è stata fatta prima.

Do ora lettura del punto 3º dell'emendamento Sacco che corrisponde al punto 2º dell'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione: « di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al V ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del punto 4º dell'emendamento del senatore Sacco: « Di un rappresentante del Ministero del lavoro che presiederà il Collegio ».

CINGOLANI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Qui veniamo a creare delle classificazioni di merito, di valore e di competenza; ciò non mi sembra logico e anche rispondente alla valutazione che noi dobbiamo dare onestamente di questa materia, specialmente del valore del fatto di avere messo in

questa Commissione i rappresentanti e del Ministero del tesoro e di quello dell'industria e di quello dei lavori pubblici. Il rappresentante del Ministero del lavoro dovrebbe pertanto stare alla pari dei rappresentanti degli altri Ministeri.

SACCO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Mi trovo in una certa contraddizione di fronte a questa proposta, poichè avevo suggerito i parlamentari in sostituzione precisamente dei funzionari, non in quanto siano equivalenti, ma in quanto ritenevo che dovesse prevalere la qualità di parlamentare in questa opera di controllo che io estendo non soltanto alla revisione dei conti, ma al sindacato totale della gestione I.N.A.-CASA.

MACRELLI. Allora bisogna modificare l'articolo!

SACCO. Quando si è chiarito che l'ufficio dei revisori dei conti, per quel che riguarda questa legge, riguarda tutta la gestione dell'I.N.A.-CASA, e costituisce effettivamente un sindacato che si esercita in modo permanente sulla gestione, a me pare che possano essere attenuate le avversioni ad immettere i parlamentari nell'organo di controllo. Ciò il Senato ha già approvato e viene ad essere giustificata la sostituzione dei parlamentari, in primo luogo, a quei tre rappresentanti del Ministero del tesoro, dei lavori pubblici e della industria e commercio, che non farebbero altro che controllare anche l'operato dei loro colleghi che entrano nella Commissione dell'I.N.A.-CASA. Quindi che vi sia il rappresentante del Ministero del lavoro in questo organo sindacale è giustificato dal provvedimento che abbiamo approvato prima, che cioè la gestione si svolge sotto il controllo del Ministero del lavoro; ma che vi siano i rappresentanti degli altri tre Ministeri non ne vedo la ragione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Macrelli per esprimere il parere della Commissione.

MACRELLI. Noi manteniamo il testo dell'articolo e precisamente il numero 3 dell'articolo 4, però ammettiamo che fra i rappresentanti dei Ministeri siano naturalmente compresi anche quelli del Ministero del lavoro. Non possiamo però seguire il criterio da cui

18 DICEMBRE 1948

è partito l'onorevole Sacco nella interpretazione della funzione dei revisori dei conti: c'è una differenza tra revisori dei conti e sindaci. C'è differenza tra sindacato e revisione dei conti. La revisione dei conti è atto puramente materiale, contabile e tecnico. La funzione dei sindaci, che è definita e dal Codice e dalle leggi particolari e speciali, è una funzione ben diversa. Lo dice la stessa terminologia: è sindacato, cioè controllo e il sindaco ha delle funzioni che certe volte sono superiori anche a quelle del Consiglio di amministrazione. Il revisore dei conti ha una funzione « a posteriori », dirò così; si sono preoccupati i colleghi e soprattutto alcuni colleghi, carissimi amici, come Tonello e Zanardi, della funzione dei parlamentari in questa sede, sede cioè di controllo. Ma quale controllo? I revisori dei conti, per la stessa parola che non può consentire delle contraddizioni, arrivano quando i conti sono stati già fatti; non hanno seguito non dico le azioni del Comitato, ma la stessa contabilità materiale del Comitato. Essi arrivano quando tutto è già finito ed esamineranno le pezze giustificative d'appoggio per tutte le spese: potranno dire se le spese quadrano o non quadrano, ma sta al Parlamento, cioè alla Camera dei deputati e al Senato, decidere in ultimo. È allora che avviene il vero controllo, il quale efficacia per l'avvenire. Ora non possiamo, ripeto, seguire le considerazioni e le interpretazioni che dà l'onorevole Sacco. Accettiamo il suo emendamento soltanto per quello che riguarda la partecipazione del rappresentante del Ministero del lavoro tra gli altri rappresentanti dei Ministeri di cui al punto 3º dell'articolo 4.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. Mi dispiace tediarvi, onorevoli colleghi, ma secondo quanto è scritto nell'ultimo comma di questo articolo, questi così detti, impropriamente, revisori dei conti, hanno funzioni particolarissime ed elevate che non sono quelle che ha detto l'onorevole Presidente della Commissione, ma sono ben altre; sono, cioè, queste: « essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato di

cui all'articolo 1 ecc. ». Quindi essi esercitano vere e proprie funzioni di sindacato, che sono molto diverse da quelle dei revisori dei conti. Ora penso che se si conserva l'ultimo comma, mi pare di avere ragione di sostenere che questo sindacato possa essere utilmente compiuto anche da chi siede in Parlamento. Se invece si ritiene che le funzioni dei revisori dei conti debbano essere quelle che ha detto l'onorevole Presidente della Commissione, allora togliamo via l'ultimo comma di questo articolo che non ha ragione di essere e che è in contraddizione con l'interpretazione di esso data dall'onorevole Macrelli.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. A me pare che bisogna leggere tutto l'articolo: esso dice che i revisori esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato ecc., e aggiunge « attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente ». Ma questa è una funzione che è subordinata a quella che poi eserciteranno i parlamentari, come disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2, il quale dice « il suddetto bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato ».

Noi non aobbiamo abbassare la funzione dei parlamentari: la funzione dei parlamentari è altissima, è di controllo.

ZOLI. Entra nel merito.

CINGOLANI. È di controllo politico, finanziario, ed è anche contabile, se volete, ma è così complessa, è così elevata, oserei dire augusta, perchè difende l'amministrazione del pubblico denaro. Quindi l'esserci nel Consiglio i rappresentanti designati dai Ministeri è una cosa utilissima perchè mette in funzione gli organi tecnici responsabili. In altro modo, noi clamorosamente, direi, con l'approvazione di questo articolo, ove fossero estromessi i rappresentanti del Tesoro ecc. ecc. confesseremmo la irresponsabilità della burocrazia, mentre invece tecnicamente, quando funzioni come tale, è responsabile.

ZANARDI. Non è sempre così!

CINGOLANI. Lo so, onorevole Zanardi, che non è sempre così, quantunque poi, diiamolo chiaro, questa malfamata e calunniata

18 DICEMBRE 1948

burocrazia, quando è posta di fronte al dovere dena propria coscienza in piena e intera iun-Zionama responsaone, merna tutto ii nostro riconoscimento per il modo coscienzioso con cui esercita il proprio dovere. Uniunque e stato relatore di un phancio sa cosa vuoi dire l'apporto degli atti gradi della burocrazia, quando sono coscienti — i birdanti si cacciano via, come ho ratto anche io! —; quem che sono coscienti del loro dovere sono utilissimi, percne i pariamentari appiano il mezzo di poter esercitare in pieno la loro funzione. Ma ve lo immaginate il deputato o il senatore che va a fare il revisore dei conti, partecipa al Collegio dei revisori sotto la presidenza di un magistrato di grado non inferiore al IV? Ci troveremmo tutti imbarazzati!

Una discussione più proficua può avvenire in Parlamento in sede di discussione del bilancio del tesoro, quando verrà esaminato anche il bilancio dell I.N.A.-CASA. In quella occasione il rappresentante del Parlamento può andare a spulciare scrupolosamente tutte le voci del bilancio, può condannare ed approvare, può modificare, se crede. Ma, nella torma in cui è stato proposto, non mi pare possibile esercitare il controllo, correndo il rischio di rendere inutile quello che deve essere l'organo funzionale responsabile.

Insisto, pertanto, nella proposta di unire ai rappresentanti degli altri Ministeri, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Dopo questo intervento dell'onorevole Cingolani, domando al senatore Sacco se insiste sul suo emendamento.

SACCO. Non insisto nel mío emendamento per le considerazioni svolte dall'onorevole Cingolani.

PRESIDENTE. Allora il terzo punto dell'articolo 4 resterebbe così formulato: « di 4 rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio ».

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Pregherei l'onorevole Presidente che nella dizione letterale si mettesse: « ... dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, e del lavoro e della previdenza sociale ». PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo punto dell'articolo 4 nella dizione proposta dall'onorevole Ministro.

Chi lapprova è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Leggo ora gli ultimi tre comma dell'articolo 4 sui quali non vi sono proposte di emendamenti:

« Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

« I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

« Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 1 della presente legge, attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente».

Li pongo ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

LAMBERTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha faccità.

LAMBERTI. Prima che sia votato l'articolo 4 nel suo complesso, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'articolo 74 del Regolamento, il quale dice: « Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni che siano opportune, nonche sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni. Il Senato, sentito l'autore dell'emendamento od un altro in sua vece, delibera ».

Ora a me pare che gli emendamenti che sono stati successivamente votati, ed anche le parti dell'articolo che sono state successivamente votate nel testo della Commissione, non siano tra loro conciliabili o, per lo meno, non siano congruenti.

In primo luogo sembra strano l'ordine in cui sono elencati i componenti.

PRESIDENTE. Onorevole Lamberti, la Presidenza è del parere che la dizione: « prima della votazione finale del disegno di

18 DICEMBRE 1948

legge » accenni al momento precedente alla votazione finale, non al momento della votazione di un singolo articolo.

LAMBERTI. Ed allora la votazione sul complesso dell'articolo cosa significa? Mi sembra che la dizione: « prima della votazione finale » voglia indicare qualunque momento prima. (*Interruzione dell'onorevole Zoli*). Ad ogni modo mi riservo di risonevare la questione al momento in cui si voterà tutto il disegno di legge.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione aderisce a quanto ha dichiarato l'onorevole Lamberti, e si riserva di riproporre la questione in sede di coordinamento, onde esaminare, a norma dell'articolo 74 del Regolamento, se qualcuna delle disposizioni dell'articolo 3 sia in contrasto con le altre disposizioni di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso e con questa riserva. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Dobbiamo ora discutere l'articolo 5.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Ricordo che la Commissione ha proposto la soppressione di questo articolo. Ma più che di soppressione si tratta di una posposizione perchè le disposizioni dell'articolo 5, sia pure modificate, sono state collocate dalla Commissione dopo l'articolo 7. Quindi la Commissione proporrebbe di rinviare la discussione dell'articolo 5 a dopo l'articolo 7 e la discussione dell'articolo 6 a dopo l'articolo 14.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se è d'accordo su questa posposizione.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 7, di cui c'è un testo proposto dalla maggioranza della Commissione ed uno dalla minorenza. Prego il senatore segretario di dar lettura di questi due testi. BISORI, segretario:

Testo della maggioranza:

#### Art. 7.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione dei piano previsio dan articolo 1, per ciascun anno dei settennio cne si inizia col primo del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge:

- a) lo Stato versera un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre al contributo di cui all'articolo 21 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;
- o) i dipendenti dirigenti, impiegati, operai den industria, del commercio del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriati, nonchè delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;
- c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili, corrisposte ai propri dipendenti.

I contributi di cui alla lettera b) e c) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari delle retribuzioni, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro pane, dell'indennità di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata o delle mensilità eccedenti la 12<sup>a</sup>.

Testo della minoranza:

#### Art. 7.

I fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'articolo 1 per le case da destinarsi esclusivamente alla locazione verranno costituiti:

a) con un contributo annuale a rondo per-

18 DICEMBRE 1948

duto e per sette anni consecutivi, del 2,25 per cento sul valore aggiornato del patrimonio degli Enti collettivi pubblici e privati, esclusi unicamente lo Stato, le Provincie, i Comuni, le Cooperative di ogni genere ed i loro Consorzi, gli Enti pubblici assistenziali e gli Ospedali;

- b) con un contributo annuale a fondo perduto e per sette anni consecutivi dell'1 per cento sui patrimoni soggetti all'imposta straordinaria progressiva patrimoniale, a partire dal valore accertato di 20 milioni di lire;
- c) con un contributo a fondo perduto da applicarsi una volta tanto ma rateabile in sette anni consecutivi, a carico di coloro che occupano, come proprietari o locatari, appartamenti con un numero complessivo di vani, esclusi i servizi, eccedente il numero dei componenti il rispettivo nucleo familiare. Detto contributo è fissato in lire 42.000 per ogni vano eccedente il fabbisogno come sopra indicato, compresi i vani di appartamenti abitati saltuariamente;
- d) con un contributo a fondo perduto da applicarsi una volta tanto ma rateabile in sette anni consecutivi, a carico dei proprietari di immobili a qualsiasi uso adibiti e locati con un canone non sottoposto al limite a norma delle leggi sulla proroga dei contratti di locazione. Detto contributo è fissato nella misura di una annualità di canone e in ogni caso non inferiore a lire 42.000 per ogni vano;
- e) con un contributo a titolo di prestito forzoso del 15 per cento l'anno e per sette anni consecutivi sull'importo dei premi annuali delle polizze di assicurazione contro qualsiasi rischio, costituenti anno per anno il portafoglio delle società private e degli istituti pubblici di assicurazione; nonchè le somme che a titolo di capitalizzazione verranno annualmente riscosse dagli Istituti di previdenza sociale, infortuni e malattie.

Sulle somme versate dagli enti suddetti lo Stato pagherà l'interesse semplice del 5 per cento sui primi sette anni, e. dono il settimo anno, provvederà al rimborso di dette somme mediante un normale piano di ammortamento pure all'interesse del 5 per cento e della durata di 25 anni.

Mediante il regolamento che dovrà essere compilato per l'esecuzione della presente legge verranno stabilite le norme di valutazione, accertamento e riscossione dei contributi suddetti.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Ricci Federico aveva presentato il seguente emendamento sostitutivo:

- « Si dovranno fare a favore dei Comitati i seguenti versamenti:
- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e private, ecc. in accantonamento 1,20 per cento della loro complessiva retribuzione mensile:
- b) gli imprenditori, compresi lo Stato, altrettanto, a fondo perduto;
- c) sono ammessi versamenti facoltativi anche da professionisti, artisti, ecc.;
- d) lo Stato contribuisce inoltre come in appresso cioè all'articolo 21:
- e) per gli alloggi dati in affitto e non in proprietà, il contributo degli aspiranti di cui al punto a) verrà ridotto a metà ».

In relazione a quanto già detto a proposito degli emendamenti presentati dal senatore Ricci stesso agli articoli 1 e 2, anche questo emendamento deve intendersi ritirato.

CERRUTI, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, relatore di minoranza. L'articolo 7 riguarda il finanziamento del piano. Questo
articolo è naturalmente il punto cruciale del
dissidio tra la maggioranza e la minoranza.
Noi siamo decisamente contrari al finanziamento del piano ottenuto attraverso il contributo obbligatorio ed a fondo perduto a carico dei lavoratori. Siamo anche contrari al
contributo a carico dei datori di lavoro per le
ragioni già illustrate nella relazione di minoranza e nel mio discorso di ieri, e specie perchè nell'attuale situazione di mercato verrebbe
a tradursi in una nuova imposta indiretta sui
consumi che graverebbe sulle spalle dei meno abbienti.

Perciò noi abbiamo studiato ben altre forme di finanziamento, Anzitutto applicheremmo un contributo del 2.25 per cento sul valore aggiornato dal patrimonio degli Enti collettivi pubblici e privati. È inutile discutere qui se si

18 DICEMBRE 1948

tratta o meno di una doppia tassazione, e cioè che l'Ente viene ad essere tassato come personalità giuridica ed economica autonoma ed a loro volta pagano le tasse sul reddito corrispondente anche coloro che, per esempio, in una società anonima, posseggono i titoli, e così di altre questioni teoriche, perchè questa forma di tassazione è già entrata nel nostro diritto positivo attraverso l'imposta patrimoniale proporzionale del 4.2 e 3 per cento. A sua volta non è nemmeno valida l'ebiezione che ieri è stata fatta in quest'Aula deprecando solo l'influenza negativa che questo contributo avrebbe sul gettito della ricchezza mobile, in quanto il 2,25 per cento sul patrimonio, ammesso un reddito del 5 per cento, costituisce il 45 per cento del reddito stesso, mentre la ricchezza mobile grava col 18 per cento sulla restante parte del reddito. Il gettito conglobato ammonta a tre volte tanto. Ciò anche a prescindere dal discutere il criterio di limitarsi a considerare soltanto il reddito per pagare l'imposta.

Circa il gettito complessivo del contributo di cui trattasi, non ci siamo basati sulle valutazioni fatte dal Ministero delle finanze in merito alla imposta ordinaria sul patrimonio istituita nel 1940. Abbiamo moltiplicato la valutazione pari a 70 miliardi circa, per il coefficiente di 45 e noi abbiamo dedotto il patrimonio di quegli enti che nell'articolo sono specificatamente esclusi dalla contribuzione.

Passando alla voce b), è chiaro che non si tratta altro che di un supplemento dell'1 per cento sul valore dei patrimoni già soggetti all'imposta straordinaria progressiva patrimoniale. Per l'un caso e l'altro sappiamo benissimo che si continuerà a ripetere che così facendo si vengono a superare quei limiti compatibili di sopportabilità ai tributi in atto. Noi non siamo affatto di questo parere. Pensiamo soprattutto ai limiti di sopportabilità delle masse lavoratrici.

Passando alla voce c) è ovvio che nel caso nostro trattandosi di costruire delle case per i lavoratori debbano contribuire alla bisogna, anche coloro che dispongono di vani eccedenti i componenti il nucleo familiare, perchè mentre ci sono innumerevoli famiglie stipate in bugigattoli, dove vivono in otto o nove persone in una promiscuità nefasta e ripu-

gnante, è assurdo ed anche immorale che in una situazione di questo genere, ci siano degli individui che possano disporre a loro agio di alloggi esuberanti alle loro normali esigenze. Quindi, è giusto che costoro debbano pagare un contributo per lo scopo prefisso.

Passando alla voce d), specifichiamo che non si tratta altro che di un contributo settennale complessivamente pari ad una annualità di canone per ogni vano che non sia soggetto al blocco degli affitti, a carico dei rispettivi proprietari. Qui, data la spaventosa carenza degli alloggi che esiste in Italia, si fanno esose speculazioni. Ora è bene e giusto che in questi casi in cui i proprietari ne approfittano, siano tenuti a conferire questo contributo, perchè si tratta appunto di costruire case per lenire questa grave carenza di alloggi.

Si può pensare ad un eventuale trasferimento dell'incidenza del contributo sugli inquilini; ma noi osserviamo che in generale i proprietari si troveranno di fronte a contratti già stipulati, e perciò è assai più probabile che, in linea di massima, il contributo debba gravare sul proprietario e non sull'inquilino.

Infine per ciò che concerne il contributo di cui alla voce e) specifichiamo che si tratta di un prestito pari al 15 per cento e per sette anni consecutivi, sull'ammontare, anno per anno, dei premi delle polizze di assicurazione contro qualsiasi rischio, a carico delle Società e degli Istituti di assicurazione. Affermiamo che ciò non obbligherà affatto che si debbano convertire titoli già investiti, a norma e nelle forme di legge, come garanzia cauzionale. Gli incrementi notevolissimi che si verificano attualmente nell'ammontare complessivo dei premi annuali di portafoglio delle Società di assicurazione e degli Istituti pubblici, consentono questo prelievo senza che si producano turbamenti. A sua volta, anche per la parte seconda della stessa voce e) che riguarda le somme di capitalizzazione dell'Istituto di previdenza sociale, affermiamo che si tratta anzitutto di sanare una situazione che, se dovesse prolungarsi nel tempo, potrebbe poi diventare insostenibile, inquantochè le somme di capitalizzazione delle gestioni di invalidità permanente e di vecchiaia vanno a coprire il deficit delle altre gestioni dove i contributi già

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

nel 1947 non risultarono più adeguati alle prestazioni.

Quindi se la situazione dovesse continuare in tal modo, lo Stato un bel giorno dovrà pure intervenire, perchè questo immobilizzo si sarà via via accumulato ed appesantito così che lo scoperto non sarà più possibile ripartirlo successivamente nel tempo sui datori di lavoro. Quindi già attualmente la situazione esige che per sanare questo stato di fatto anormale bisognerebbe aumentare i contributi inerenti alle gestioni a retribuzione, che sono passive.

Ora, se, per ipotesi, si applicasse il prestito da noi indicato, non sarà il prestito che di per se stesso provocherà l'aumento dei contributi, ma è la situazione già in atto che impone tale aumento. Si potrà discutere sull'entità delle aliquote ed eventualmente di altre voci di contribuzione, ma estromettere senz'altro tutte le forme di finanziamento da noi proposte, quando per contro si arriva a tassare direttamente e indirettamente gli operai, a noi pare una cosa che non sia assolutamente possibile giustificare. In fondo, per ottenere il finanziamento del piano, si viene a gravare su coloro che non hanno redditi disponibili. Senza contare poi, ripetiamo, che il contributo dei datori di lavoro nello stato attuale della nostra economia di mercato verrebbe ad incidere sul consumo e quindi a pesare specie sulle spalle dei meno abbienti. Perciò noi siamo decisamente contro le proposte della maggioranza e insistiamo affinchè le voci nostre vengano accolte o quanto meno discusse per ciò che interessa le rispettive aliquote.

ZOLI Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. La questione è già stata trattata in sede di Commissione ed allora furono fatti presenti al senatore Cerruti anzitutto gli inconvenienti e le difficoltà che vi sono nell'applicazione di questi tributi. E furono fatte anche presenti un pochino le illusioni che l'onorevole Cerruti si è formato su quello che possa essere il reddito di queste imposte. Intervenne, il senatore Cerruti lo ricorderà, il Ministro Vanoni che diede le cifre di quello che poteva essere il rendimento di questi quattro o cinque tributi o super-tributi che l'onorevole Cerruti vorrebbe istituire. Ma a prescindere

da questo, secondo noi, vi è una questione di principio ed è che non si possono creare imposte, le quali non vadano nel bilancio dello Stato. Questo è il concetto. Quando noi tassiamo la generalità dei cittadini, noi dobbiamo fare entrare queste somme nel bilancio dello Stato e dal bilancio dello Stato esse debbono andare a defluire per una o per altra finalità. Intendiamoci, io sono d'accordo con l'onorevole Cerruti, che si debba prendere un altro provvedimento e che queste proposte che egli fa debbano essere riesaminate. Io sono perfettamente d'accordo con lui che, per esempio, si debba, in un modo o nell'altro, imporre a coloro che hanno abitazioni eccedenti di restringersi. Quando la media dei vani per abitazione è in Italia del 0,75 per ogni cittadino, non è possibile che ci sia qualcuno il quale si permetta impunemente di utilizzare due o tre vani; ma non è qui però che può essere affrontato questo problema, perchè noi oggi stiamo esaminando un qualcosa di diverso, un provvedimento a favore di limitate categorie, limitate sempre, per quanto possa essere ampia la loro estensione. Per ciò in questo caso possiamo, sì, imporre un tributo che possiamo chiamare anche contributo invece che imposta, non essendo appunto quest'ultima di carattere generale. Ma io ritengo che, pur tenendo presenti questi suggerimenti del senatore Cerruti che vanno a favore dell'edilizia, noi dobbiamo in questa sede mantenerci su quella che è la linea delle proposte della Commissione e cioè mantenere il contributo intero delle categorie per le quali, come lavoratori, direttamente si ottiene la casa, ed indirettamente si ottiene di veder diminuita la disoccupazione e vedere almeno, per quel che riguarda i datori di lavoro, la possibilità di una sempre maggiore occupazione. Quindi dobbiamo mantenere questo contributo in questo ambito e non uscire al di fuori, perchè non sarebbe possibile nè concepibile istituire una imposta che vada fuori di quello che è il bilancio dello Stato. Perciò io dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione per esprimere il suo parere.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione è pervenuta alle conclusioni che

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

sono nel testo proposto dopo un esame molto approfondito e molto scrupoloso, e dopo aver sentito non solo il Ministro del lavoro, ma anche il Ministro delle finanze. La Commissione, quindi, mantiene il suo testo. Devo, peraltro, aggiungere che l'apposita Sottocommissione, nominata dalla Commissione per sostenere il disegno di legge, si è riunita stamane per avere un ultimo incontro con i colleghi rappresentanti della minoranza, al fine di giungere ad un definitivo chiarimento sulla possibilità che qualcuna delle voci proposte dalla minoranza potesse essere presa in considerazione. Questo lo dico con ogni riserva e senza nessun impegno. In tali condizioni, la Commissione proporrebbe al Senato di sospendere fino ad oggi pomeriggio la discussione dell'articolo 7, onde permettere alla Sottocommissione di proseguire, nell'intervallo tra le due sedute, l'esame già iniziato e riferirne al Senato, per le sue definitive determinazioni, nella seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per esprimere il suo parere in proposito.

RUGGERI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Prego il Ministro Fanfani a volersi pronunciare in proposito.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo.

JANNUZZI. Contemporaneamente bisognerebbe rinviare la discussione degli articoli 7-bis e 7-ter che sono in diretta relazione con l'articolo 7, e quindi passare direttamente all'articolo 14 perchè gli articoli intermedi sono sempre in relazione al sistema di finanziamento e di contributo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito. Do perciò lettura dell'articolo 14 nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione:

#### Art. 14.

Il Comitato di cui all'articolo 1 predisporrà un piano tecnico finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per i lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'articolo 7.

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in quattro tipi diversi, da 2 a 5 vani oltre gli accessori.

Nell'interno di ciascuna quota di categoria, determinata in base al primo comma del presente articolo, il piano prevederà per ogni provincia costruzioni in quantità proporzionate all'indice di affollamento e al numero dei lavoratori che hanno richiesto l'alloggio nella medesima provincia. Analogo criterio dovrà essere ceguito nella distribuzione fra i vari comuni della stessa provincia, tenendo debito conto, ai fini della priorità cronologica nella esecuzione delle costruzioni, delle condizioni di favore fatte dai comuni per la cessione delle aree necessarie.

In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

Il progetto della minoranza della Commissione propone innanzi tutto la soppressione del primo e del secondo comma dell'articolo.

Domando all'onorevole Cerruti, relatore di minoranza, se intende mantenere la proposta di soppressione.

CERRUTI, relatore di minoranza. La nostra proposta di soppressione è in relazione a tutto il progetto come da noi è presentato. Quindi la manteniamo

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la soppressione del primo e del secondo comma dell'articolo 14, proposti dalla minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 14 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Federico Ricci ha proposto che il secondo comma venga così formulato:

« A seconda delle richieste e secondo i criteri dei Comitati si costituiranno alloggi di 1, 2, ecc., fino a 5 vani oltre gli accessori »,

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

JANNUZZI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. La Commissione accetta in parte l'emendamento dell'onorevole Federico Ricci, nel senso che gli alloggi possano essere anche di un vano, oltre naturalmente gli accessori. La Commissione crede che questo emendamento debba essere accolto perchè è opportuno che in alcuni casi si costruiscano alloggi anche di un solo vano.

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, insiste nel suo emendamento?

RICCI FEDERICO. Certamente: e vorrei cogliere questa occasione per completare talune osservazioni che ho già fatto nella discussione generale e spero che esse potranno servire per la scelta dei tipi di casa. È necessario assolutamente fare case che costino il meno possibile perchè questo esige la situazione, cioè la fame d'abitazione e la scarsità di mezzi di cui disponiamo. Ho qui sott'occhio la bella pubblicazione fatta nel 1936 dall'Istituto centrale di statistica relativa all'indagine sulle abitazioni, del 1931, che mi sono procurato nella biblioteca. Non abbiamo statistiche più recenti. Dal 1931, le condizioni delle abitazioni sono peggiorate almeno per quanto riguarda l'affollamento. Nei Comuni con 100 mila abitanti solamente l'80 per cento degli alloggi aveva la latrina; solamente il 14,6 per cento aveva il bagno. Nei Comuni con 50 mila abitanti le condizioni sono ancora peggiorate: solo il 72 per cento ha la latrina e solo il 6,8 il bagno. Nei comuni inferiori ai 40 mila, solo il 56 per cento ha la latrina e solo il 3,6 per cento il bagno. In queste condizioni disastrose delle abitazioni non possiamo fare appartamenti, che chiamerei quasi lussuosi. Quindi raccomando che l'I.N.A.-CASA si adoperi soprattutto a riparare a queste disastrose condizioni costruendo appartamenti modesti. Io vorrei poter dare appartamenti principeschi, ma le condizioni della finanza dello Stato non lo permettono. Abbiamo un limitato numero di mezzi a disposizione e dobbiamo sfruttarli nel modo più acconcio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 14, che risulta così formulato:

« Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi diversi, da 1 a 5 vani oltre gli accessori ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Del terzo comma il senatore Ricci Federico ha proposto la soppressione.

RICCI FEDERICO. Ritiro l'emendamento anche per quanto concerne il quarto comma.

PRESIDENTE. Sempre al terzo comma dell'articolo 14 è stato proposto dalla minoranza della Commissione il seguente emendamento sostitutivo:

« La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte mediante i contributi di cui all'articolo 7 verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

« Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune, delle distruzioni belliche e del rispettivo numero degli abitanti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI, relatore di minoranza. La dizione di questo emendamento è la conseguenza logica dell'impostazione del piano da noi presentato. Ivi si dispone che il numero delle case da costruirsi, in base ai contributi di cui all'articolo 7, verrà ripartito annualmente sul territorio nazionale secondo un piano elaborato dal Comitato, sentito il Ministro dei lavori pubblici, poichè noi ci appoggiavamo per la esecuzione sul Ministero dei lavori pubblici, avendo escluso la gestione I.N.A.-CASA. Il nostro emendamento proseguiva dicendo che detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni comune, delle distruzioni belliche e del rispettivo numero degli abitanti. Naturalmente, caduta l'impostazione centrale e di base del nostro piano, anche i vari emendamenti che ne sono la conseguenza non appaiono più sostenibili.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Io non condivido l'opinione del senatore Cerruti, che il suo emendamento si debba considerare senz'altro superato, perchè mi pare che tale emendamento si possa mantenere anche col si-

18 DICEMBRE 1948

stema fissato dalle disposizioni che sono state finora approvate. L'emendamento del senatore Cerruti, infatti, prevede che ogni anno si faccia una ripartizione sul territorio nazionale dei contributi riscossi secondo l'articolo 7. Egli ritiene che i contributi devono provenire da una certa fonte, altri, come la maggioranza della Commissione, ritiene che possano venire da altra fonte. Ma questo non toglie che questa ripartizione nazionale si debba fare, e anzi io vorrei rilevare che il testo del senatore Cerruti è forse più semplice e più chiaro di quello approvato dalla Camera dei deputati e che era in connessione con il sistema dei buoni-casa, che prevedeva categorie e sottocategorie, e così di seguito. Quindi, io, a nome della maggioranza della Commissione, faccio mio il testo proposto dal senatore Cerruti.

PRESIDENTE. Domando il parere dell'onorevole Ministro.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Concordo con la Commissione, e cioè ritengo che il testo proposto dal senatore Cerruti sia più semplice e tenga conto delle modificazioni apportate dalla maggioranza al sistema di finanziamento.

Vorrei fare solo una osservazione. Domando all'onorevole proponente, senatore Cerruti, se non ritenga superfluo, dato che i rappresentanti dei ministeri, compreso quello dei lavori pubblici, fanno parte del Comitato, quel «... sentito il Ministro dei lavori pubblici ». Tali rappresentanti è evidente che nel Comitato si faranno portavoce dei rispettivi dicasteri. Quindi domando all'onorevole Cerruti se nón ritenga utile omettere l'ultima parte del primo comma: «... sentito il Ministro dei lavori pubblici », perchè altrimenti rischiamo attraverso le scartoffie di applicare la legge dopo cento anni.

Per quel che riguarda il secondo comma, semplificherei. Il secondo comma dice: « detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni comune, delle distruzioni belliche e del rispettivo numero degli abitanti ». Ora quel « . . . del numero degli abitanti » è un pleonasmo, perchè nell'indice di affollamento fatalmente dobbiamo considerare il numero degli abitanti. Se l'onorevole Cerruti, perciò, consentisse, si potrebbe dire più semplicemen-

te così: « detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento e delle distruzioni belliche di ogni comune ». E così avremo obbedito anche alle esigenze dalle quali il senatore Cerruti è partito.

CERRUTI, relatore di minoranza. Sono d'accordo sugli emendamenti al mio emendamento proposti dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Rileggo il testo dell'emendamento del senatore Cerruti, modificato dal Ministro: «La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte mediante i contributi di cui all'articolo 7 verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

« Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento e delle distruzioni belliche di ogni comune ».

Lo pongo in votazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 14, così formulato:

«In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire».

RICCI FEDERICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Sull'ultimo comma osservo che ho proposto una variante circa i contributi dello Stato. Ove questa variante fosse accettata, allora verrebbe a cadere tale comma. Infatti ho proposto che il contributo dello Stato sia aumentato del 10 per cento per le costruzioni fatte nell'Italia meridionale.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se l'onorevole Ricci permette, a me pare che nel testo non si pregiudichi la sua eventuale proposta. È vero che l'intento che l'onorevole Ricci intende raggiungere collima con questo, ma qui non si fa questione di entità diverse di contributi, ma di ripartizione geografica. Poichè in base all'emendamento

Horrison Da enth

18 DICEMBRE 1948

del senatore Cerruti, già votato, si stabilisce che la contribuzione deve essere fatta secondo gli indici di affollamento, potrebbe darsi che alcune zone del Mezzogiorno — sarebbe molto difficile, ma può avvenire — venissero ad essere danneggiate. Dato che la Camera si è preoccupata che questo non avvenga, si è posta questa garanzia: che un terzo almeno delle somme investite vadano al Mezzogiorno. Credo quindi che, anche senza votare l'emendamento, non ci sia pericolo di pregiudicare un ulteriore aiuto al Mezzogiorno del tipo di quello proposto dall'onorevole Ricci, sotto forma non di distribuzione geografica, ma di ulteriore concorso dello Stato per i vani costruiti nel Mezzogiorno.

Quindi se l'onorevole Ricci accoglie questo mio modo di vedere, il problema da lui posto resta impregiudicato, anche se si approvasse il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ricci se accetta di ritirare il suo emendamento. RICCI FEDERICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 14 nel testo approvato dalla Camera. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora in discussione l'articolo 14-bis, per cui sono stati presentati due diversi testi da parte della maggioranza e da parte della minoranza. Il testo presentato dalla maggioranza è il seguente:

#### Art. 14 bis.

Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonchè Consorzi e Cooperative di produzione e di lavoro.

Le aziende e le Cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o

più aziende, che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello. Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivamente dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovrà essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 3, e purchè le aziende e le Cooperative accettino di dare alle case costruite la destinazione stabilita dalla presente legge.

Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno esser autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-CASA, a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le Cooperative, di cui al 2º comma del presente articolo, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-CASA, dopo lo inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dall'azienda o dalle aziende, alle cui dipendenze prestino la loro opera i propri iscritti, l'importo dei contributi dovuti dalle aziende e dai propri iscritti, salvo conguaglio finale.

In entrambi i casi la Gestione I.N.A.-CASA provvederà, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati di cui agli articoli 7 e 21.

Le case costruite dalle aziende, e non assegnate in proprietà ai sensi dell'articolo 16, saranno amministrate da un comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda e dei lavoratori. In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'articolo 20 bis.

Il testo della minoranza della Commissione è così concepito:

#### Art. 14 bis.

Le case costruite con il fondo risultante dai contributi di cui all'articolo 7 saranno assegnate ai Comuni, alle Province, agli Istituti autonomi per le case per gli impiegati statali ed agli Enti pubblici.

Gli Enti assegnatari daranno le abitazioni in locazione ai lavoratori meno abbienti, te-

18 DICEMBRE 1948

nendo conto per ciascun caso della necessità ed urgenza di alloggio, secondo norme che verrano stabilite dal regolamento.

Gli Enti predetti hanno l'obbligo di investire i proventi netti, ricavati dalla locazione degli alloggi ad essi assegnati, nella costruzione di nuove case secondo le prescrizioni della presente legge.

Con successivo provvedimento legislativo sarà stabilito un termine a decorrere dal quale cesserà tale obbligo per gli Enti in parola, i quali dovranno invece, dal termine stesso, rimborsare allo Stato in trenta annualità posticipate il 50 per cento della somma ottenuta in origine per la costruzione degli alloggi, al tasso di interesse corrente per i mutui a lunga scadenza, detratto il contributo dello Stato su tutta la somma per il periodo considerato, nella misura percentuale che verrà stabilita nel provvedimento stesso.

Avvenuto l'ammortamento del loro debito gli Enti suddetti acquisteranno il diritto di proprietà sull'immobile a loro precedentemente assegnato col patto di futura vendita ad origine differita.

CERRUȚI, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, relatore di minoranza. Nel testo presentato dalla minoranza si dice che le case costruite con il fondo risultante dai contibuti di cui all'articolo 7 verrebbero assegnate ai Comuni, alle Province, agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case per gli impiegati statati ed agli altri Enti pubblici e morali.

Le case di cui trattasi verrebbero cedute in possesso a questi Enti con un patto di futura vendita ad origine differita. Essi avrebbero l'obbligo diinvestire i canoni di locazione ricavabili nella costruzione di nuove case e così via, finchè lo Stato, ritenuto giunto il momento opportuno, disponga che gli Enti in parola, cessino di costruire nuove case, ed a partire dal termine stesso gli rimborsino, in 30 annualità ad interesse, il 50 per cento della somma ottenuta in anticipo. Avvenuto l'ammortamento del loro debito gli Enti suddetti acquisterebbero il diritto di piena proprietà sul-

l'immobile a loro precedentemente assegnato col patto di futura vendita ad origine differita.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. La Commissione insiste per il suo testo che ha sottoposto all'approvazione del Senato.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Desidererei chiedere alla Commissione qualche illustrazione sul terzo ultimo comma dell'articolo 14-bis.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Nella prima parte di questo articolo si prevede che la Gestione I.N.A.-CASA provvederà all'attuazione del piano, affidando l'incarico della costruzione delle case ad Enti del tipo quelli enunciati. Nella seconda parte si prevede una ipotesi diversa, e cioè, che aziende e cooperative possano essere autorizzate a costruire direttamente case, in proporzione del numero dei propri dipendenti e dei propri iscritti. È chiaro che questa facoltà è subordinata all'approvazione dei progetti da parte dell'I.N.A.-CASA, che stabilirà anche le altre modalità a cui la concessione debba essere subordinata. Nella ipotesi accennata, all'azienda ed alla cooperativa è devoluto l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. L'azienda ne sospenderà il versamento, la cooperativa li riscuoterà direttamente, onde evitare un inutile giro vizioso, e cioè che le aziende debbano fare le trattenute ai lavoratori soci della cooperativa, e versarle all'I.N.A.-CASA, che, a sua volta, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, dovrebbe riversare alla cooperativa il necessario finanziamento. Noi evitiamo questo circuito e diciamo che quando si ha la prova che la cooperativa sta effettivamente provvedendo alla costruzione delle case, dopo che siano iniziati i lavori, da quel momento in poi la cooperativa riceverà direttamente dalle aziende, dalle quali dipendono i suoi iscritti, i contributi sia delle aziende e sia dei lavoratori soci, salvo, si capisce, a procedere al conguaglio finale a costruzione ultimata.

Nel penultimo comma, poi, è previsto il finanziamento per quanto riguarda il contributo statale, che sarà fatto in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Questo, in breve, il congegno proposto dalla Commissione.

18 DICEMBRE 1948

ZOLI. Non c'è quindi nessun controllo per le aziende e le cooperative.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Non risulta chiaro dal testo chi sia il proprietario di queste case. La azienda industriale o la cooperativa costruisce case, esse sono soggette a tutti i vincoli indicati da questa legge, ma non è detto chi sia il proprietario di queste case. Si dovrebbe aggiungere all'ultimo comma se si intende che la proprietà è dello Stato o del privato, e chi può compiere gli atti relativi alla proprietà, come trasferimenti, ipoteche ecc.

In caso contrario ci potremmo trovare esposti a brutte sorprese qualora cessasse o liquidasse l'azienda.

'MACRELLI. C'è l'articolo 20-bis che prevede la proprietà delle case e precisamente al secondo capoverso: « Al termine della gestione I.N.A.-CASA ecc. ».

RICCI FEDERICO. Ma io mi riferisco non al termine della gestione I.N.A.-CASA, ma all'eventuale cessazione di una di queste aziende private autorizzate a costruire. Parliamoci chiaro; ci può essere una società che ha costruito case per i suoi operai e per i suoi impiegati la quale fallisce ed allora il liquidatore prende queste case e le mette all'attivo della società e le vende. Bisogna guardar bene come si fanno queste cose. Credo che in ultima analisi lo Stato o l'I.N.A.-CASA potrebbe sempre rivendicare la sua proprietà; ma bisogna evitare i litigi ed impedire che una dizione non abbastanza chiara possa dar luogo ad irregolarità ed abusi fra terzi, come potrebbe avvenire se per ottenere credito ci fosse un'azienda che facesse passare come sua proprietà quelle case.

TOMMASINI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Quello che avrei dovuto dire lo ha detto già il senatore Rubinacci. Io ringrazio la Commissione in modo particolare, per il riferimento alle cooperative di lavoratori dipendenti dallo Stato. So anzi, e lo conoscerà certamente anche l'onorevole Ministro, di un progetto al quale il relatore della maggioranza ha accennato nella sua relazione che riguarda proprio i ferrovieri i quali vogliono

avvalersi del piano Fanfani, ed anzi inserirvisi allo scopo di costruire le case per proprio conto. Qui è chiaro che l'amministrazione dello Stato può facilmente, insieme alle altre trattenute, farne anche una per il fondo-case. Lo Stato darebbe credito a questi istituti cooperativi e naturalmente esso si assicurerebbe la forma di possesso delle case. Anzi a questo riguardo vorrei che il relatore mi desse assicurazioni che queste cooperative possano trovare inserimento in questo piano anche con un eventuale maggior contributo da parte degli interessati, dei soci di queste cooperative nei confronti di quello che è stabilito dal piano perchè sappiamo benissimo, ed è socialmente lodevole, che i modi per acquisirsi una casa non fanno sorgere discussioni. Ci potrebbe essere discussione sul modo di impiegare un risparmio, se comprare cioè oggi o domani un vestito, ma nessuna controversia avviene mai quando si tratta di procurarsi la casa, perchè la necessità della casa è sentita da tutti i componenti della famiglia; in tal caso vanno d'accordo perfino le nuore con le suocere. (Ilarità). Quindi io ringrazio la Commissione se darà modo che avvenga questa possibilità di inserimento nel piano da parte delle cooperative.

ZOLI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Vorrei osservare al senatore Tommasini che probabilmente egli non ha avuto presente l'articolo, perchè l'inserzione di cui ha parlato nell'articolo non c'è. In questo articolo ci sono due tipi di inserzione delle cooperative: ci sono le cooperative alle quali può essere affidata la costruzione, e ci sono le cooperative le quali possono sostituirsi al piano Fanfani, non solo nella costruzione, ma anche in quelli che sono i diritti che spettano. Ora per questo bisognerà introdurre un emendamento perchè il tenore del primo capoverso parla di aziende e cooperative legalmente costituite e composte da dipendenti di una o più aziende; ed io non credo che in questa formulazione possano essere comprese anche le cooperative dei dipendenti statali; quindi, per meritare il ringraziamento dell'onorevole Tommasini, bisognerebbe introdurre una modificazione.

DISCUSSIONI

18 **D**ICEMBRE 1948

Mi associo poi alle osservazioni del senatore Ricci Federico, perchè il pericolo è molto grave. Le aziende hanno l'obbligo di costruire le case dando ad esse la destinazione di cui all'articolo 16, cioè la proprietà al lavoratore al quale passa dopo 25 anni, in quanto la forma è quella della promessa di vendita a pagamento rateale con consegna immediata, il che vuol dire passaggio di proprietà differito. Ora ci resta questa vacanza di 25 anni in cui proprietaria della casa resta l'azienda, con tutti i pericoli conseguenti che sono già stati messi in evidenza. Quindi bisognerà vedere di trovare la ferma per garantirsi contro quelle che sono le vicende dell'azienda, perchè non solo i contributi dei datori di lavoro ma anche i contributi dei lavoratori correrebbero il pericolo di vedersi incamerare, il giorno che succedesse il disastro dell'azienda. Ad ogni modo 25 anni di tempo sono anche per un'azienda molto lunghi\* Perciò la Commissione deve vedere come è possibile congegnare una forma di garanzia.

D'INCÀ. L'azienda ha l'amministrazione e non la proprietà.

ZOLI. Allora, onorevole D'Incà, lei mi dovrebbe dire chi ha la proprietà.

D'INCA. La proprietà è dell'I.N.A.-CASA. ZOLI. No, perchè azienda e cooperativa costruiscono le case al di fuori dell'I. N. A.-CASA.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Io vorrei sottolineare l'importanza delle osservazioni che sono state fatte dal senatore Ricci Federico e riprese dal senatore Zoli.

Effettivamente essi hanno sollevato un problema d'importanza fondamentale: il Senato deve definire esattamente chi è il titolare del diritto di proprietà delle case costruite, per il periodo che va dall'acquisto dell'area fino al momento in cui avviene il trapasso di proprietà, per le case che devono essere assegnate in proprietà, e fino al momento in cui avviene il passaggio in proprietà agli enti delle case popolari ed agli altri enti similari, per quelle destinate alla locazione, così come è previsto dall'articolo 20-bis. È un problema delicato

perchè non è assolutamente possibile — e su questo la Commissione si trovò già d'accordo — che si possa pensare che proprietarie delle case diventino le aziende che abbiano provveduto alla costruzione per la evidente ragione che le aziende impiegano nella costruzione non danaro proprio ma somme che dovrebbero versare al fondo generale dell'I.N.A.-CA-SA. Se così è, occorre nella legge introdurre una norma che esplicitamente escluda che le case si possano considerare di proprietà delle aziende. Una legge non può lasciare dubbi ed incertezze in coloro che devono applicarla, specie quando si tratti di un diritto così delicato come quello di proprietà.

Prego, perciò, l'onorevole Presidente di consentire ai senatori Zoli e Ricci ed a me, per la Commissione, di riesaminare questo articoló in maniera che alla ripresa della seduta, nel pomeriggio, si possa proporre una formulazione concordata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il proprio parere.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Penso, onorevole Presidente, che solo una parte di questo articolo bisogna rivedere. Il primo comma può essere votato benissimo, poichè non involge i problemi sollevati dal senatore Zoli.

PRESIDENTE. Pongo prima in votazione la proposta della minoranza, cioè tutto l'articolo 14-bis quale è stato proposto dall'onorevole Cerruti nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Al primo comma dell'articolo 14-bis del testo della maggioranza il senatore Cerruti ha proposto di sostituire le parole « può incaricare » con l'altra « incaricherà ».

Domando quale sia il parere della Commissione.

RUBINACCI, relatore di maggioranza. Non è il caso di apportare la modifica proposta. Ci troviamo di fronte ad una formula che implica un diritto-dovere. Quando si dà la facoltà ad un ente pubblico di regolarsi in una certa maniera, è chiaro che, sempre che ricorra la ipotesi prevista, esso è impegnato a regolarsi in quella determinata maniera. Credo che sia

18 DICEMBRE 1948

perfettamente rassicurante la formula contenuta nell'articolo.

CERRUTI, relatore di minoranza. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, relatore di minoranza. Non sono affatto del parere del relatore di maggioranza. Mi pare che questa sia una facoltà un po' troppo ampia che sarebbe bene delimitare. A nostro avviso si dovrebbe sostituire alle parole « può incaricare » la parola « incaricherà », altrimenti il Comitato resta libero da un vincolo specifico e può benissimo incaricare soltanto l'Istituto nazionale delle assicurazioni e nessuno potrebbe in tal caso obiettare qualche cosa. Se invece si sostituscono le prime con la parola «incaricherà» vuol dire che il Comitato deve senz'altro incaricare un po' tutti gli enti e le cooperative indicate. È sottile la distinzione, ma ha la sua importanza. « Può incaricare », infatti, è una espressione potestativa: può farlo o non farlo; mentre se si specifica che «incaricherà» è chiaro che deve farlo. Se noi supponiamo che in effetti venisse incaricato soltanto l'Istituto delle assicurazioni, ci sarebbe un solo ente che avrebbe il monopolio delle costruzioni, mentre se invece si sostituisce la parola «incaricherà» il Comitato deve provvelere subito e continuamente ad una ripartizione equa fra tutti delle case da costruirsi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Fanfani se accetta l'emendamento.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Siccome c'è in fine dell'articolo un « nonchè », quel nonchè mi pare chiuda le possibilità della scelta entro quel numero, senza aprirne altre. Per quanto riguarda la sostituzione della parola «incaricherà», dice l'onorevole Cerruti che ciò sarebbe utile per dare la possibilità di incaricare un po' tutti. A questo proposito io debbo richiamare l'attenzione del Senato sul secondo comma dell'articolo 6, del quale questo è un articolo sostitutivo, dove si lasciava facoltà al Comitato di incaricare, quando se ne presenta la convenienza, ogni persona fisica e giuridica da esso ritenuta idonea. Devo mettere al corrente il Senato della discussione che in proposito fu fatta alla Camera dei deputati. Fu detto: in

alcune località, in qualche tempo, può darsi che gli istituti e le cooperative non siano in condizioni di fare condizioni economiche tali da rendere utile l'operazione stessa. E allora, perchè, in questo caso, legare le mani del Comitato e obbligarlo a servirsi di strumenti che possono essere più costosi degli strumenti di altro genere? Quindi, con apposita dichiarazione fatta dal Governo, in cui si diceva che questa era semmai soltanto un'ipotesi atta a garantirci contro gli sperperi, venne approvato l'articolo 6. Le parole « può incaricare » valgono per quella serie di istituti, di enti e di cooperative già prevista dal comma 1 dell'articolo 14-bis. Ma si mise anche il secondo comma dell'articolo 6, che continuo a ritenere sia una valvola di sicurezza contro gli sperperi, e che non deve essere abbandonata con troppa facilità.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Cerruti se insiste nel suo emendamento.

CERRUTI, relatore di minoranza. Insisto sull'emendamento proposto perchè le ragioni addotte dall'onorevole Ministro non mi pare siano sufficienti. È implicito che, per ipotesi, se una cooperativa non offrisse le condizioni economiche o tecniche richieste per affidarle la costruzione dello stabile, il Comitato in questo caso ipotizzato avrebbe tutte le ragioni della terra per non includerla fra gli appaltatori. Ma altrimenti deve includere anche le cooperative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Cerruti di sostituire le parole « può incaricare », al primo cemma dell'articolo 14-bis, con la parola « incaricherà ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Do nuovamente lettura del primo comma dell'articolo 14-bis nel testo della maggioranza della Commissione:

#### Art. 14-bis.

Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Isti-

DISCUSSIONI

18 DICEMBRE 1948

tuto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonchè Consorzi e Cooperative di produzione e di lavoro.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviata ad oggi nel pomeriggio.

### Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), ha approvato nella seduta di oggi 18 dicembre 1948, in sede deliberante, il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini » (198).

#### Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

LEPORE, segretario:

Ai Ministri dell'interno e della giustizia, per conoscere le circostanze che determinarono la morte di Antonino Pellegrino da Rosata (R. Calabria), avvenuta nella camera di sicurezza dei carabinieri di Scilla e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

Musolino.

PRESIDENTE. Oggi seduta pubblica alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI Direttore dell'Ufficio dei Resoconti